



***Regolamento per la disciplina delle
Consulte di cui all'art. 41, co. 5 dello
statuto comunale***

Sommario

Articolo 1 Oggetto ed Istituzione	3
Articolo 2 Funzioni delle Consulte	3
Articolo 3 Durata	3
Art. 4 Composizione.....	3
Articolo 5 Compiti del Presidente	4
Articolo 6 Convocazione della Consulta	4
Art. 7 Funzionamento delle Consulte.....	4
Articolo 8 Segretario verbalizzante	5
Art. 9 – Costi	5
Art. 10 – Norme finali ed entrata in vigore	5

Articolo 1 Oggetto ed Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, co. 5 dello Statuto.
2. Le Consulte, sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 2 Funzioni delle Consulte

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive, referenti e di supporto alle attività della Giunta e del Consiglio Comunale, nelle materie individuate con la deliberazione consiliare di istituzione delle Consulte medesime.
2. Le Consulte, su espresso incarico del Sindaco o del Consiglio, possono provvedere ad effettuare elaborazioni di proposte in ordine agli argomenti o alle questioni di competenza.
3. Le Consulte trattano gli argomenti di cui al comma 1 e possono essere indette prima della convocazione del Consiglio Comunale inerente all'approvazione dei documenti di cui al comma 1, compatibilmente con i termini di convocazione e di deposito delle proposte di deliberazione e dei relativi allegati, previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 3 Durata

1. Le Consulte restano in carica per tutta la durata della consiliatura comunale nell'ambito della quale si sono insediate.

Articolo 4 Composizione

1. Le Consulte sono composte da consiglieri comunali e da cittadini residenti ai sensi dell'art.47 dello Statuto comunale, in un numero dispari variabile, da un minimo di 7 ad un massimo di 13. I componenti sono individuati, in misura proporzionale ai gruppi consiliari. La composizione sarà determinata per ciascuna commissione al momento dell'istituzione (o conferma) della stessa.
2. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato competente per materia è membro di diritto che ne assume la presidenza. I membri laici, devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. La designazione dei membri consiglieri comunali nonché dei membri laici è fatta dal Presidente del Consiglio comunale, su proposta dei rispettivi capigruppo consiliari.
4. I componenti delle Consulte decadono automaticamente dopo tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, nell'arco dello stesso anno e possono essere sostituiti dallo stesso organo che li ha designati.
5. Le dimissioni da componente della Consulta sono irrevocabili, acquistano efficacia al momento della protocollazione e devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Consulta.
6. Ai lavori delle consulte potranno essere invitati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di espressione in sede di redazione del parere della Consulta stessa:
 - a. esperti nelle materie trattate;

- b. rappresentanti di enti, associazioni e istituzioni coinvolte o interessate in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

7 Ai suddetti lavori possono altresì partecipare, come auditori e/o relatori, gli assessori e i consiglieri comunali non facenti parte della Consulta, senza diritto di voto in sede di redazione del parere della Consulta.

8 La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

Articolo 5 Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha il compito di:
 - a. Convocare la Consulta e presiederla;
 - b. Redigere l'ordine del giorno;
 - c. Coordinare i lavori della Consulta;
 - d. Curare il deposito, con congruo anticipo in relazione alla natura ed importanza degli argomenti da trattare, della documentazione necessaria relativa agli stessi.

Articolo 6 Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente, almeno cinque giorni prima della data della riunione, con avviso scritto mediante posta elettronica ordinaria con richiesta di conferma da parte del ricevente, indicante l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche ventiquattro ore prima della data della seduta.
2. La convocazione può avvenire, oltre che per determinazione del Presidente, anche su richiesta motivata di almeno $1/3 + 1$ dei componenti.
3. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco.

Articolo 7 Funzionamento delle Consulte

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno $1/3 + 1$ dei componenti della Consulta;
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei lavori. In caso di assenza del numero legale, ad inizio dei lavori, il Presidente dichiara deserta la seduta; nel caso di assenza sopravvenuta nel corso dei lavori, il Presidente sospende la seduta fino al ripristino del numero legale oppure interrompe definitivamente la seduta e la dichiara chiusa.
3. I pareri della Consulta, da esprimersi rispetto ai singoli punti posti all'ordine del giorno, vengono resi a maggioranza dei presenti; a parità di pareri discordi prevale l'espressione del Presidente.
4. Di ogni seduta sarà redatto resoconto sintetico contenente la data il luogo e l'ora della riunione, gli oggetti esaminati, i nominativi dei componenti presenti, gli esiti della seduta. I resoconti sono numerati e firmati congiuntamente dal presidente e dal segretario. Copia degli stessi è trasmessa ai commissari ed approvati nella seduta successiva.

5. Le sedute della Consulta sono in via ordinaria riservate ai membri e ai soggetti di cui all'articolo 4. In via straordinaria posso essere pubbliche, per specifica scelta del Presidente o su richiesta di almeno 1/3+1 dei componenti, approvata dalla maggioranza dei membri della commissione; in tal caso gli uditori dovranno osservare lo stesso comportamento previsto per le riunioni del consiglio comunale.

Articolo 8 Segretario verbalizzante

1. Il Responsabile del Servizio competente per materia, o in mancanza di esso il membro designato dal Presidente, assume il ruolo di segretario verbalizzante della Consulta-.
2. Al segretario sono affidati i seguenti compiti:
 - a. predisporre gli atti di convocazione;
 - b. redigere i resoconti della riunione, anche in forma sintetica;
 - c. provvedere alla trasmissione dei resoconti ai membri della Consulta che ne facciano richiesta.

Articolo 9 – Costi

Per la partecipazione alle sedute della Consulta non verrà erogato ai componenti della stessa, e ad eventuali partecipanti esterni, nessun gettone di presenza o qualsiasi altra forma di emolumento. Qualora si rendesse necessario, la commissione si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione agli uffici comunali.

Articolo 10 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano in quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio Comunale oltre alle norme di rango superiore
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.